

L'acqua in caraffe su Bar, Ristoranti, Mense e Self-Service



Come eseguire un impianto idrico per acqua destinata al consumo umano nel rispetto delle attuali leggi italiane nella tutela del consumatore e nel contempo dell'esercente.

Bisogna ricordare che l'acqua per essere somministrata all'uomo ovvero destinata al consumo umano deve avere caratteristiche di potabilità. Le caratteristiche di un'acqua destinata al consumo umano sono state espresse dalla legislazione italiana in importanti leggi: come il Dpr 24/05/1988 n.236, e il Dgls 31/2001, in attuazione

alle direttive CEE, esse stabiliscono i parametri, ferrei, con i quali si può definire un'acqua potabile o non potabile.

Qui bisogna fare una netta distinzione sulla fonte di approvvigionamento:

- a) acqua proveniente dall'acquedotto cittadino;
- b) acqua proveniente da un pozzo o acquedotto privato.

L'acqua proveniente dall'acquedotto cittadino è controllata e garantita, nei limiti stabiliti dalle leggi sopra riportate, dall'ente di gestione dell'acquedotto il quale affida spesso alla ASL o all' ARPA di competenza il controllo e il monitoraggio continuativo sulla qualità dell'acqua erogata.

La potabilità di un'acqua proveniente da pozzo o acquedotto privato deve essere garantita invece tramite un impianto che assicuri lo stato della potabilità, nei rispetti delle leggi sopra menzionate, in qualsiasi momento, basti ricordare come in alcuni casi ad esempio le leggi impongono agli agriturismi, alimentati da acqua di pozzo o acquedotto privato, a presentare all'ASL di competenza, prima di iniziare l'attività, un'analisi redatta da laboratorio biochimico, che attesti la potabilità dell'acqua ai sensi del Dgls 31/2001, e una relazione, redatta da un tecnico competente, sull'impianto adottato al fine di garantire nel tempo le caratteristiche di potabilità dell'acqua erogata il tutto per evitare spiacevoli contaminazioni al consumatore.

Pertanto per una migliore gestione economica dell'impianto e maggiore sicurezza, è preferibile e consigliabile, qualora sia possibile, approvvigionarsi per quanto riguarda l'acqua destinata al consumo umano dall'acquedotto cittadino.

Tutti gli impianti idrici, di qualsiasi natura e specie, oggi sono regolati dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 il quale stabilisce che detti impianti devono essere eseguiti da personale abilitato ai sensi del decreto medesimo, e l'impresa esecutrice alla fine dei lavori deve obbligatoriamente rilasciare "Dichiarazione di Conformità dell'Impianto alla regola dell'Arte" su modello ministeriale, riportando in essa sia i richiami normativi seguiti nell'esecuzione dell'impianto, relazione con tipologie dei materiali utilizzati, (certificazioni dell'idoneità del materiale rilasciata dal costruttore per l'utilizzo specifico) oltre allo schema di impianto realizzato.

Nel redigere la dichiarazione di conformità, l'impresa esecutrice, quindi deve richiamare obbligatoriamente l'applicazione e la coerenza normativa alle seguenti leggi: D.M. 174/2004 il quale stabilisce che tutti i materiali impiegati per l'esecuzione dell'impianto ovvero per il trasporto e lo stoccaggio del fluido acqua non devono avere fenomeni di cessione; il D.M. 443 del 21 dicembre 1990 il quale stabilisce che qualora si installino filtri o sistemi al fine di filtrare o trattare l'acqua dovranno avere caratteristiche corrispondenti a quanto richiamato dallo stesso decreto ministeriale. Nota importante di questo decreto è la comunicazione alla ASL di competenza della avvenuta installazione di un impianto di trattamento acqua conforme allo stesso.

In sintesi si ricorda che l'esercente, che è il diretto responsabile nei confronti del consumatore finale, al fine di avere la propria tranquillità di quanto acquistato o commissionato ad una impresa nel settore degli impianti idrici deve farsi rilasciare:

- a) Dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/2008 che attesti la rispondenza dell'impianto acquistato, sino al punto di prelievo, ovvero dovrà essere espressamente richiamato nella dichiarazione di conformità la seguente dicitura: installazione di "Impianto di filtrazione per acqua destinata al consumo umano" richiamando in essa il rispetto del Dgls 31/2001, D.M. 174/2004 , D.M. 443/90.
- b) Analisi chimica batteriologica, redatta da laboratorio biochimico ai sensi del Dgls 31/2001, del campione di acqua prelevato a valle dal sistema installato, con parere favorevole.
- c) Chiara documentazione sulla manutenzione periodica dell'impianto acquistato al fine di mantenere efficiente l'impianto nel tempo.

Diffidate da aziende che promettono miracoli sull'acqua, il controllo chimico e quello batteriologico spetta sempre a laboratori biochimici i quali prelevano un campione dell'acqua da somministrare e dopo un attenta valutazione indirizzano le imprese del settore sull'impianto da effettuare al fine di mantenere costante la qualità dell'acqua voluta,

constatazione che viene rispettata sempre ogni giorno dalle aziende di distribuzione di acqua cittadina (acquedotto pubblico) o da imprenditori nel rispetto della salute del lavoratore nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 81/2008. Proprio per questo motivo l'acqua dell'acquedotto cittadino è considerata buona e sicura e non necessita di nessun ulteriore sistema di trattamento per renderla potabile, ma spesso il mercato richiede dei sistemi di eliminazione del sapore, cattivo al palato, dei cloro derivati utilizzati per la disinfestazione dell'acqua da parte delle imprese di gestione dell'acquedotto. I sistemi adottati per tale scopo comunque, dovranno essere conformi a quanto espressamente richiamato dal D.M. 433/90.

Per quanto riguarda i sistemi di refrigerazione da adottare è da prediligere quelli offerti dal mercato da aziende produttrici che rilascino documentazioni accreditate da enti e/o laboratori esterni sul proprio prodotto e sul loro specifico utilizzo; comunque da aziende specializzate nella produzione di apparecchiature per la miscela dell'acqua.

Anche per il sistema di gasatura attraverso il CO₂, vale la stessa attenzione, esso deve essere obbligatoriamente del tipo alimentare e preferibilmente stoccato in bombole di alluminio alimentare.

Le caraffe devono obbligatoriamente essere costruite con materiale idoneo al contenimento di liquidi alimentari e devono essere stoccate e custodite dall'esercente con la massima igiene e attenzione.

Tutta la documentazione dell'impianto, dell'apparecchiatura di spillamento, del CO₂, della manutenzione di tutto l'impianto dovrà essere raccolta e inserita nel proprio piano dell'HACCP dell'esercizio di bar, ristorante, mensa o self-service da parte del responsabile dell'attività per sottoporlo ad eventuale organo di controllo.

In fine l'esercente deve fare molta attenzione che nel proprio listino e/o comanda il servizio offerto di miscela di acqua dal proprio impianto di spillatura, non vi sia presente la voce *acqua minerale alla spina, acqua minerale filtrata e gassata* od altra voce contenete "*acqua minerale*" intesa come acqua spillata dal proprio impianto, per non incorrere nel reato di "*frode in commercio*", sanzionabile dal codice penale, in quanto le "*acque minerali*" sono tutto altra cosa.

Relazione a cura del Per. Ind. Massetti Marcello, CTU presso la Corte di Appello del Tribunale di Perugia, iscritto presso il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Perugia al n°.753 sezione Termotecnica.

Perugia 25/05/2009